

GIURISPRUDENZA CASA**ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, COMPETENZA**

«In tema di condominio negli edifici», hanno detto i supremi giudici della Cassazione (sent. n. 10865/16, inedita), «il criterio discrezionale tra atti di ordinaria amministrazione, rimessi all'iniziativa dell'amministratore nell'esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condòmini ex art. 1133 cod. civ., ed atti di amministrazione straordinaria, al contrario bisognosi di autorizzazione assembleare per produrre detto effetto, salvo quanto previsto dall'art. 1135, comma 2, cod. civ., riposa sulla normalità dell'atto di gestione rispetto allo scopo di utilizzazione e del godimento dei beni comuni, sicché gli atti implicanti spese che, pur dirette alla migliore utilizzazione delle cose comuni o imposte da sopravvenienze normative, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere economico rilevante, necessitano della delibera dell'assemblea condominiale».

*a cura dell'Ufficio legale della **Confedilizia***

